



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma.

Unione Italiana Vini
Via G.B. De rossi, 15 A
00161 Roma
segreteria.confederazione@univ.it

e, p.c. Regioni e Province Autonome

Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull'Agricoltura Biologica

Organismi di Controllo

ICQRF
VICO I
PREF III

ACCREDIA
Via Tonale, 26
20125 – Milano

./.

Oggetto: Etichettatura prodotti e sostanze per uso enologico contrassegnati da asterisco di cui all'allegato VIII bis Reg. (CE) n. 889/08.

Si fa riferimento alla nota n. 119171/2 dell'11 settembre 2017 con la quale codesta Unione ha chiesto alla scrivente Amministrazione di riesaminare la nota MIPAAF n. 29104 del 23 luglio 2013 (allegato) al fine di armonizzare l'etichettatura dei prodotti di cui in oggetto.

A tal proposito si precisa che con la suddetta nota del 23 luglio, la scrivente Amministrazione ha inteso individuare un iter procedurale che consentisse agli organismi di controllo di certificare i prodotti in oggetto come: "ottenuti da materie prime biologiche", in attuazione dell'art. 29 quater, par. 3 del reg. (CE) n. 889/08.

Ferme restando le disposizioni della richiamata nota del 23 luglio 2013, nulla osta che i prodotti dell'allegato VIII bis del reg. (CE) n. 889/08 contrassegnati da asterisco siano certificati ed etichettati come "biologici" se conformi alla legislazione dell'Unione Europea e nazionale vigente per i prodotti trasformati biologici.

Nelle pratiche enologiche gli operatori, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 quater, par. 3 del reg. (CE) n. 889/08, dovranno preferire, se disponibili sul mercato, i suddetti prodotti certificati come: "ottenuti da materie prime biologiche" o "biologici".

Nel caso dei prodotti certificati come “biologici” l’etichettatura dovrà essere conforme a quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del Regolamento (CE) n. 834/07, nonché dalla normativa nazionale specifica per l’etichettatura dei prodotti biologici.

Al fine di verificare la disponibilità dei suddetti prodotti, gli operatori si attengono alla procedura descritta nell’allegato al DM vino biologico n. 15992 del 12 luglio 2012.

Ciò premesso, si invita l’Unione Italiana Vini e gli Enti, destinatari per conoscenza della presente nota, a trasmettere allo scrivente Ufficio idonea documentazione atta a provare l’eventuale presenza sul mercato di prodotti per uso enologico, contrassegnati da asterisco di cui all’allegato VIII bis Reg. (CE) n. 889/08, etichettati e certificati in modo irregolare, al fine di evitare situazioni di concorrenza sleale.

Lo scrivente Ufficio si farà carico di segnalare le eventuali irregolarità alla Commissione UE e agli altri Stati Membri, sia attraverso il sistema OFIS (Organic Farming Information System), sia presentando i casi segnalati al COP (Committee on Organic Production).

IL DIRIGENTE

Roberta Cafiero

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)